

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO
(CIG: Z70259F120)**

Sommario

1. Oggetto e disciplina del contratto
2. Durata del servizio
3. Prestazioni oggetto dell'incarico
4. Situazione assicurativa dell'Ente
5. Corrispettivo
6. Svolgimento del servizio
7. Obblighi delle parti contraenti
8. Referenti del broker
9. Responsabilità del broker
10. Pagamento dei premi assicurativi
11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
12. Responsabilità del broker e polizza assicurativa
13. Obblighi di riservatezza e segretezza
14. Divieto di cessione del contratto
15. Garanzie
16. Divieto di subappalto e cessione del credito
17. Risoluzione e recesso
18. Privacy
19. Clausola compromissoria e foro competente
20. Disposizioni particolari
21. Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto e disciplina del contratto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "broker"), ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Il servizio consiste nell'individuazione, a seguito di attività di "*risk management*", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune di Montalto di Castro è esposto, nelle attività di assistenza e collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di tre anni (3), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, in pendenza della stipulazione stessa, previa, in ogni caso, la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare e dei requisiti professionali richiesti all'impresa affidataria. In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker s'impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività fino all'insediamento del nuovo broker, qualora non siano state ancora completate le procedure per l'affidamento del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Comune di Montalto di Castro si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Art. 3 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Montalto di Castro (VT) e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
- c) impostazione del programma assicurativo personalizzato per ottimizzare le protezioni attive e passive, completo delle indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) relazioni periodiche sullo stato delle coperture dei rischi, con proposta di eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative al fine di ottimizzare la copertura dei rischi stessi e delle coperture;
- f) proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Montalto di Castro e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- g) gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- h) assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (numeri sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- i) gestione dei sinistri in franchigia per la polizza RCT.

Il Comune ha in essere la polizza R.C. Terzi con franchigia a carico di euro 3.000,00 per sinistro; tale importo è a totale carico dell'Assicurato quale "Self Insurance Retention (S.I.R.) per ciascun sinistro e quindi le richieste di risarcimento pari o inferiore ai 3.000,00 euro vengono gestite direttamente dal Comune tramite i propri uffici in collaborazione con il Broker.

Si chiede pertanto la gestione da parte del Broker dei sinistri, con l'ausilio di studi peritali assistendo l'Ente in tutte le seguenti fasi:

- il broker ricevuta la notifica della richiesta di risarcimento, si impegna a prendere in gestione il sinistro ed a comunicare per iscritto al Comune il numero di riferimento dello stesso e contestualmente a chiedere l'eventuale documentazione necessaria alla completa istruttoria della pratica;
- successivamente il broker provvederà a fornire per iscritto all'Ente:
 - a) una precisa valutazione della risarcibilità del danno, in base agli eventuali profili di

responsabilità emergente in capo all'Ente, con riferimento alle vigenti normative e all'attuale orientamento giurisprudenziale emergente in materia, con stesura di una relazione tecnico legale per uso interno all'Ente; b) attraverso l'analisi della documentazione prodotta dal danneggiato (fotografie preventivi, fatture, certificati medici, ecc) il broker dovrà produrre una valutazione/stima del danno reclamato nel quale verranno indicati i valori che eventualmente dovranno essere liquidati a totale risarcimento del danno; c) il Broker dovrà produrre tutta la documentazione per la gestione del sinistro stesso (lettera di contatto con il danneggiato per il primo riscontro ed eventuale richiesta di documentazione integrativa, lettera di reiezione del sinistro, atto di liquidazione transattiva);

- j) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- k) supporto formativo del personale dipendente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- l) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente, che dovranno essere forniti, anche per via telematica, entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta.

Il broker affidatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza all'Ente. E' prevista anche la presenza in numero illimitato di giornate del broker referente presso la sede municipale su richiesta dell'Ente o del broker stesso. I tempi di evasione delle richieste dell'Amministrazione dovranno essere particolarmente soddisfacenti. In particolare dovranno essere rilasciati:

- in tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri;
- entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori dell'impresa di brokeraggio affidataria;
- entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedano la consulenza di operatori esterni all'impresa di brokeraggio affidataria.

Il broker affidatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Art. 4 – Situazione assicurativa dell’Ente

Le polizze assicurative del Comune di Montalto di Castro (VT), attualmente in corso, sono le seguenti:

RAMO	COMPAGNIA	PREMIO SEMESTRALE	DATA EFFETTO SCADENZA	SCADENZA
RCT/O	QBE INSURANCE EUROPE LTD	34.800,00	01/01/2018	31/12/2018
Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)	UNIPOLSAI	14.250,00	01/01/2018	31/12/2018
INFORTUNI CONDUCENTE	UNIPOLSAI	160,00	01/01/2018	31/12/2018
KASKO	UNIPOLSAI	1.300,00	01/01/2018	31/12/2018
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	UNIPOLSAI	3.172,00	01/01/2018	31/12/2018
INCENDIO	UNIPOLSAI	19.866,00	01/01/2018	31/12/2018
LIBRO MATRICOLA	UNIPOLSAI	22.806,00	01/01/2018	31/12/2018
TUTELA LEGALE	UNIPOLSAI	23.726,00	01/01/2018	31/12/2018

Gli importi sopra riportati non comprendono eventuali regolazioni finali e/o franchigie.

Sulla base del monte premi suindicato ed al solo fine della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al D.Lgs 50/2016, il valore dell’affidamento è stimato in circa € 12.008,00 all’anno (ovvero € 36.024,00 per l’intero durata triennale dell’appalto), calcolato applicando sul totale dei premi pagati nel 2018 dall’Ente per le polizze in essere, l’aliquota media del 10%.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la definizione della cauzione definitiva.

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti ai rischi di interferenza è pari ad euro 0.00 (zero).

Non viene pertanto predisposto il D.U.V.R.I.

Art. 5 – Corrispettivo

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Montalto di Castro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente.

Sarà onere del broker affidatario predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi che saranno stipulati dal Comune, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente.

Le percentuali offerte in sede di indagini di mercato dovranno essere mantenute per l’intera durata dell’incarico affidato.

Alle compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione attestante la percentuale di premio riconosciuto al broker.

Nessun compenso o indennità o rimborso sostitutivo sarà dovuto al broker affidatario a causa della riduzione dei corrispettivi a seguito della mancata stipula di un a o più delle coperture assicurative

attualmente in corso, oppure a seguito della diminuzione dei premi.

Art. 6 – Svolgimento del servizio

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Montalto di Castro l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Montalto di Castro autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Resta a carico del broker ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione appaltante. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado di impegnare lo stesso, se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 7 – Obblighi delle parti contraenti

Il broker, nell'esecuzione del servizio s'impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri concernenti il reperimento e l'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né eseguire alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- tenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Comune di Montalto di Castro si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Montalto di Castro, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti riguardanti il servizio;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

Art. 8 – Referente del broker

Il broker s'impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), e il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 9 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi Comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi Comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

Art. 10 – Pagamento dei premi assicurativi

Il Comune provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Il referente del servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito dal D.Lgs 209/2005.

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto Art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 12 – Responsabilità del broker e polizza assicurativa

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

Il broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Ente.

Prima della stipula del contratto il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.Lgs 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all'importo di € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore all'importo di € 2.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza e segretezza

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso dal parte del Comune.

Il Comune autorizza l'utilizzo dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.ie dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso e assoluto divieto al broker affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto.

Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 15 – Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il broker affidatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale presunto (determinato con riferimento al valore dei premi delle polizze in corso). Nel rispetto dei contenuti dell'art 93, comma 7, del D.lgs 50/2016 l'importo della cauzione, calcolato nei termini di cui sopra, sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché dovrà avere validità per l'intera durata contrattuale.

Qualora la cauzione venga prestata con deposito in contanti, lo stesso sarà considerato infruttifero. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e la facoltà per l'Ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.

In caso dell'Amministrazione Comunale debba valersi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale per inadempimento del broker affidatario, quest'ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente.

Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 17 – Risoluzione e recesso

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, vale a dire nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata, alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Art. 18 – Privacy

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno trattati dalla Committente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.

Art. 19 - Clausola compromissoria e foro competente

Tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Civitavecchia.

Art. 20 - Disposizioni particolari

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Montalto di Castro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Montalto di Castro di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'Impresa possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

